SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1986, n. **669.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. **670.**

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . . Pag. 11

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 settembre 1986.

Modifica alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro. Pag. 11

Ministero dei trasporti

DECRETO 10 ottobre 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 7 dicembre 1979, recante norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto di merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni . . . . Pag. 12

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 16 ottobre 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero . . . . Pag. 12

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

ORDINANZA 2 settembre 1986.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Hong Kong . . . . Pag. 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1986 . . . Pag. 14

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 16

Ministero della difesa: Rettifica di decreto concernente la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 16

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 16

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi, per titoli ed esami, a quarantadue posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali e a quattro posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti per sordomuti . . . . Pag. 17

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari . . . . Pag. 21

Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (gruppo 185). Pag. 23

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali e del concorso pubblico a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi di ragioneria e per i servizi statistici. Pag. 23

Diario della prova orale del concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Udine . . . . . . Pag. 24

Ministero dei trasporti: Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. . . . . Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Modificazione al bando del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, vacante al 31 dicembre 1983, nel ruolo della carriera dirigenziale dell'ispettorato del lavoro . . . . Pag. 26

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Terni. Pag. 26

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Livorno. Pag. 27

Regione Piemonte:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 42 . . . . Pag. 28

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50 . . . . Pag. 28

Concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 51 Pag. 28

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54 . . . . Pag. 28

Concorso a due posti di operatore professionale di seconda categoria presso l'unità sanitaria locale n. 63 . . . . Pag. 28

Regione Veneto:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23 . . . . Pag. 28

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23 . . . . Pag. 28

Regione Marche:

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 16. . . . . Pag. 28

Concorso a quattro posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 24 . . . . Pag. 29

Regione Emilia-Romagna:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 1. . . . . . Pag. 29

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 29

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 29

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 29

Provincia di Trento: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio «Alta Valsugana». . . . . Pag. 29

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 29

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986: «Integrazione al decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, concernente la costituzione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986). Pag. 30

Ministero della sanità: Errata-corrige all'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986, concernente: «Disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 27 settembre 1986) . . . . Pag. 30

Regione Emilia-Romagna: Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 7 ottobre 1986) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi otto posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi venti posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi ventidue posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Da 86A7531 a 86A7538

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Situazione di bilancio al 31 dicembre 1985.

86A5636

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1986, n. **669**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:

un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato *A*, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonchè di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonchè le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito».

Art. 3.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione».

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, è ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.

Per i prodotti tessili di cui al comma precedente è ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5, comma quinto.

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate nell'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformità dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni».

Art. 5.

1. All'articolo 8 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;

b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

c) per le guaine interne (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.

Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima del rivestimento.

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura può essere indicata separatamente.

Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura purchè con indicazione distinta».

Art. 6.

1. All'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il comma seguente:

«Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato *D*, numero 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità».

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato *B*, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonchè le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere.

Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore».

Art. 8.

1. L'articolo 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con

proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonchè alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983».

Art. 9.

1. L'allegato *A* della legge 26 novembre 1973, n. 883, è così modificato:

a) ai numeri 1 e 2, nella colonna «Denominazione» è aggiunto in fine il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina;

b) al numero 2, è soppresso il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina, che figura dopo la parola «lontra» nella colonna «Denominazione»;

c) al numero 2, nella colonna «Descrizione delle fibre» la parola «Mohair» è sostituita dalle parole «capra angora»;

d) il testo del numero 9 nella colonna «Descrizione delle fibre» è sostituito dal seguente:

«Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis.* Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'*Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon Avicennae, Urena lobata, Urena sinuata*»;

e) è soppresso il numero 14 «Ibisco»;

f) nel numero 20 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (B_C) allo stato ambientato e la forza (B_M) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:

B_C (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di T + 2 T;

B_M (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T;

di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex»;

g) nel numero 25 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato»;

h) nel numero 28 la denominazione «Fibra poliammidica» è sostituita da «Poliammidica o nylon»;

i) nel numero 32 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolocole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)»;

l) la nota «(1)» è sostituita dalla seguente:

«(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della presente legge nonchè a quelli di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2»;

m) sono soppressi i rinvii alla nota «(2)» ed il relativo testo.

Art. 10.

1. Nell'allegato *B* della legge 26 novembre 1973, n. 883:

sono soppresse, nel titolo, le parole: «di ripresa»;

il numero 14 è soppresso;

nel numero 28 ai termini «Poliamidica (6-6)», «Poliamidica 6» e «Poliamidica 11» sono rispettivamente aggiunte le parole: «o nylon»;

nel numero 29 la percentuale del «3» di poliestere filamento, relativamente alla denominazione «filo continuo», è sostituita da «1,50».

Art. 11.

1. Nell'allegato *C* della legge 26 novembre 1973, n. 883:

nel numero 3 la parola «stemmi» è sostituita dalla seguente: «contrassegni»;

nel numero 12 la parola «Tessuti» è sostituita dalle seguenti: «Prodotti tessili»;

è soppresso il numero 16;

la denominazione del numero 21 è sostituita dalla seguente: «Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi»;

sono aggiunti i seguenti numeri:

«36. Articoli funerari

37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo

38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale

39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato *D*) destinati normalmente:

a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;

b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, *stand* di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

42. Vele

43. Articoli tessili per animali

44. Bandiere, stendardi e gagliardetti».

Art. 12.

1. Nell'allegato *D* della legge 26 novembre 1973, n. 883:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale»;

il numero 12 è sostituito dal seguente:

«12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 39 dell'allegato *C* (1)»;

sono aggiunti i seguenti numeri:

«15. Retine per capelli

16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi un grammo

19. Cinghie per tendaggi e veneziane»;

e aggiunta la seguente nota «(1)» a piè di pagina:

«(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici».

Art. 13.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 883/1973 è il seguente:

«Art. 5. — L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. È vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al presente articolo, nonché di cui agli articoli 3 e 6, commi primo e quinto, della presente legge, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso prodotto finito, nonché le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito.

L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. È obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorche siano stati ottenuti col ciclo cardato».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 883/1973 è il seguente:

«Art. 6. — Ogni prodotto tessile composto da due o piu fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino"».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 883/1973 è il seguente:

«Art. 8. — I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attivamente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) *per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;*

b) *per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;*

c) *per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.*

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.

Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

La composizione dei fili costituiti da un anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima e del rivestimento.

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti di fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura può essere indicata separatamente.

Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura perchè con indicazione distinta».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 883/1973 è il seguente:

«Art. 9. — L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente (1/b).

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili i visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella *A* allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, *n. 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità».*

Nota all'art. 9:

Il testo vigente dell'allegato *A* della legge n. 883/1973 è il seguente:

«ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	*Lana* (1)	Fibra tratta dal vello della pecora *(Ovis aries)*
2	*Alpaca, lama, cammello, Kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, castoro* (m), *lontra* (f), preceduta o meno dalla denominazione *"lana"* o *"pelo"* (1)	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	*Pelo o crine* con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	*Seta*	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	*Cotone*	Fibra proveniente dal seme del cotone *(Gossypium)*
6	*Kapok*	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok *(Ceiba pentandra)*
7	*Lino*	Fibra proveniente dal libro del lino *(Linum usitatissimum)*
8	*Canapa*	Fibra proveniente dal libro della canapa *(Cannabis sativa)*
9	*Juta*	Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'*Hibiscus-cannabinus, Hibicus subdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata*
10	*Abaca*	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della *Musa textilis*
11	*Alfa*	Fibra proveniente dalla foglia della *Stipa tenacissima*
12	*Cocco*	Fibra proveniente dal frutto della *Cocus nucifera*
13	*Ginestra*	Fibra proveniente dal libro del *Cytisus scoparius* e/o *Spartium iunceum*
15	*Ramié*	Fibra proveniente dal libro della *Boehmeria nivea* e della *Boehmeria tenacissima*
16	*Sisal*	Fibra proveniente dalle foglie dell'*Agave sisalana*
16-*bis*	*Sunn*	Fibra proveniente dal libro della *Crotolaria pincea*
16-*ter*	*Henequen*	Fibra proveniente dal libro dell'*Agave*
16-*quater*	*Magney*	Fibra proveniente dal libro di *Agave caulata*
17	*Acetato*	Fibra d'acetato di cellullosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	*Fibra alginica*	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	*Cupro*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	*Modal*	Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (B_c) allo stato ambientato e la forza (B_m) necessaria per provocare un allungamento del 5% allo stato umido sono: B_c (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di T + 2T; B_m (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T; di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex;
21	*Fibra proteica*	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	*Triacetato*	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	*Viscosa* (2)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua
24	*Fibra acrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	*Clorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato
26	*Fluorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	*Fibra modacrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	*Poliammidica o nylon*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	*Poliestere*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	*Fibra polietilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	*Fibra polipropilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	*Fibra poliureica*	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
33	*Fibra poliuretanica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	*Vinilal*	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	*Fibra trivinilica*	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	*Fibra di gomma*	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	*Elastam*	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	*Vetro tessile*	Fibra costituita da vetro
39	*Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola "filo" o "fibra"*	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti di cui all'art. 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della presente legge, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2».

Nota all'art. 10:

Il testo vigente dell'allegato *B* della legge n. 883/1973 è il seguente:

«ALLEGATO *B*

TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE.

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	*Lane e peli:*	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	*Peli:*	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	Crine:	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	*Seta*	11 —
5	*Cotone:*	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	*Kapok*	10,90
7	*Lino*	12 —
8	*Canapa*	12 —
9	*Juta*	17 —
10	*Abaca*	14 —
11	*Alfa*	14 —
12	*Cocco*	13 —
13	*Ginestra*	14 —
15	*Ramie* (fibra sbiancata)	8,50
16	*Sisal*	14 —
16-*bis*	*Sunn*	12 —
16-*ter*	*Henequen*	14 —
16-*quater*	*Magney*	14 —
17	*Acetato*	9 —
18	*Alginica*	20 —
19	*Cupro*	13 —
20	*Modal*	13 —
21	*Proteica*	17 —
22	*Triacetato*	7 —
23	*Viscosa*	13 —
24	*Acrilica*	2 —
25	*Clorofibra*	2 —
26	*Fluorofibra*	0 —
27	*Modacrilica*	2 —
28	*Poliamidica* (6-6) o nylon:	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 6 o nylon:	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 11 o nylon:	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	*Poliestere:*	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	1,50
30	*Polietilenica*	1,50
31	*Polipropilenica*	2 —
32	*Poliureica*	2 —
33	*Poliuretanica:*	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	*Vinilal*	5 —
35	*Trivinilica*	3 —
36	*Fibra di gomma*	1 —
37	*Elaston*	1,50
38	*Vetro tessile:*	
	fili continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	*Metallica*	2 —
	Metallizzata	
	Amianto	2 —
	Carta tessile	13,75»

Nota all'art. 11:

Il testo vigente dell'allegato *C* della legge n. 883/1973 è il seguente:

«ALLEGATO *C*

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghette
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ed eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm^2
28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29. Copriuova
30. Astucci per il trucco
31. Borse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. *Nécessaires* da toletta
35. *Nécessaires* per calzature
36. Articoli funerari
37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
    Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale
39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato *D*) destinati normalmente:
    a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
    b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, *stand* di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
42. Vele
43. Articoli tessili per animali
44. Bandiere, stendardi e gagliardetti».

Nota all'art. 12:

Il testo vigente dell'allegato *D* della legge n. 883/1973, è il seguente:

«ALLEGATO *D*

PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al n. 39 dell'allegato *C* (1)
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi un grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1267):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 28 marzo 1985.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 maggio 1985, con parere della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione l'11 dicembre 1985; 23, 29 gennaio 1986 e approvato il 5 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3493):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 20 marzo 1986, con pareri delle commissioni II, III e XIV.

Esaminato dalla XII commissione il 30 aprile 1986 e approvato, con modificazioni, il 7 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1267-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 24 giugno 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 24 settembre 1986.

86G1027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. **670**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 14 ottobre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 18 ottobre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 82.502 a L. 83.071 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.250,20 a L. 8.307,10 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nelle misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 8

86G1044

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 settembre 1986.

Modifica alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale sono fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1°-31 gennaio 1986;

Visti i decreti ministeriali in data 30 gennaio e 28 febbraio 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 e n. 52 del 3 febbraio e 4 marzo 1986, con i quali le modalità di emissione di cui al precedente decreto 28 dicembre 1985 sono estese fino al 31 dicembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto 28 dicembre 1985 che prevede che la durata dei titoli possa essere espressa in «giorni»;

Visto l'art. 12 del decreto 28 dicembre 1985 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale a non compilare i tagliandi «cedola interessi», che non hanno più corso;

Considerato che la scorta dei buoni ordinari del Tesoro della serie M (L. 10.000.000) è in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di titoli della specie;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro di serie M (L. 10.000.000) allestiti sulla base del presente decreto recano la parola «giorni», la firma del direttore generale del Tesoro «Mario Sarcinelli» e non contengono il tagliando «cedola interessi». Tutte le altre caratteristiche restano quelle fissate dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

L'immissione in circolazione dei titoli della serie di cui trattasi è autorizzata con successivo decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1986
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 383

86A7723

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 7 dicembre 1979, recante norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto di merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979;

Visto che i veicoli della categoria II.2 denominati mezzi d'opera possono essere ammessi al traino di rimorchi o semirimorchi eccezionali per massa, appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici;

Considerata l'opportunità di estendere la predetta ammissibilità al traino di rimorchi o semirimorchi «appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici» anche se non eccezionali per massa;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979 è sostituito dal seguente:

«I veicoli ammessi ai trasporti di cui alla categoria II.2 sono veicoli a motore isolati oppure autoarticolati. Tali veicoli possono essere ammessi al traino di rimorchi o semirimorchi eccezionali per massa di cui al precedente art. 4, oppure non eccezionali per dimensioni e massa costruiti appositamente per il trasporto esclusivo di macchine operatrici; qualora non eccezionali per dimensioni e massa, devono rispettare tutte le norme tecniche proprie dei veicoli della categoria I, compresa la inscrivibilità nella fascia di ingombro regolamentare. I medesimi veicoli possono essere altresì ammessi al traino di rimorchi e macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, allestite in modo permanente con attrezzatura atta, oltre che al trasporto, anche di operare al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo, quali spandisabbia, spandisale e simili; qualora la circolazione dei medesimi, per costruzione, sia soggetta a limitazioni di velocità, il traino dovrà avvenire nel rispetto di tale limitazione».

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente (il primo comma era stato già modificato dal decreto ministeriale 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1986, serie generale):

«Art. 5. — *I veicoli ammessi ai trasporti di cui alla categoria II.2 sono veicoli a motore isolati oppure autoarticolati. Tali veicoli possono essere ammessi al traino di rimorchi o semirimorchi eccezionali per massa di cui al precedente art. 4, oppure non eccezionali per dimensioni e massa costruiti appositamente per il trasporto esclusivo di macchine operatrici; qualora non eccezionali per dimensioni e massa, devono rispettare tutte le norme tecniche proprie dei veicoli della categoria I, compresa la inscrivibilità nella fascia di ingombro regolamentare. I medesimi veicoli possono essere altresì ammessi al traino di rimorchi o macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, allestite in modo permanente con attrezzatura atta, oltre che al trasporto, anche di operare al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo, quali spandisabbia, spandisale e simili; qualora la circolazione dei medesimi, per costruzione, sia soggetta a limitazioni di velocità, il traino dovrà avvenire nel rispetto di tale limitazione.*

Le caratteristiche tecniche cui i detti veicoli dovranno rispondere sono contenute nell'allegato tecnico al presente decreto.

Ai veicoli potranno essere riconosciuti pesi potenziali nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti ed a seguito di tutte le prove prescritte per gli autoveicoli industriali, compreso il rapporto di traino 1,4. La trascrizione sulle carte di circolazione di tali pesi potenziali resta comunque vincolata all'attrezzaggio con carrozzerie specifiche per i trasporti della categoria II.2.

L'ammissibilità al traino per i predetti veicoli, comunque a carattere occasionale, dei rimorchi e semirimorchi appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici verrà determinata e utilizzata secondo le istruzioni che al riguardo la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad emanare.

Il trasporto di cose per conto proprio o per conto di terzi con i veicoli ai quali è stato riconosciuto il peso potenziale resta in ogni caso subordinato al possesso di apposita licenza o autorizzazione speciale che ne consenta l'utilizzazione».

86A7972

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 ottobre 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'adozione dei decreti delegati previsti all'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, di modificare la disciplina vigente in materia di compensi di mediazione, adeguandola ai principi e criteri direttivi sanciti alla lettera *a*) del citato art. 1 della legge n. 599/86;

Decreta:

Art. 1.

La causale 8 *a*) dell'allegato *A*) al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

«Causale 8 *a*)	Esborsi
	—
Attività di intermediazione fornita da mediatori	Sempreché:
	1) l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti fra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano stati ottenuti provvedimenti in via particolare;
	2) la mediazione sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non sia in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale;
	3) il compenso da trasferire sia conforme agli usi commerciali e compatibile con l'equilibrio generale del contratto;
	4) il compenso da trasferire non sia destinato direttamente o indirettamente a soggetti residenti;
	5) risulti osservato quanto disposto dall'art. 12, lettera *C*), del presente decreto;
	6) l'esistenza del rapporto di mediazione sia resa nota, nel caso in cui l'operazione sia soggetta a provvedimento particolare di organi valutari, nella richiesta di autorizzazione che dovrà essere integrata con la dichiarazione di cui al successivo comma.
	Il trasferimento del compenso di mediazione è in ogni caso subordinato al rilascio da parte dell'operatore della dichiarazione riportata in calce.
	Quando sussistano dubbi circa la rispondenza dell'operazione alle condizioni indicate ai punti 2), 3) e 4), ovvero quando le banche e gli organi valutari competenti per l'operazione principale abbiano altri motivi di dubbio sull'ammissibilità del trasferimento del compenso, il trasferimento stesso è sottoposto ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito comitato costituito presso il Ministero stesso. Le istanze al Ministero devono essere accompagnate da una relazione nella quale dovranno essere indicati i motivi per i quali non si è ritenuto di dare corso al trasferimento del compenso.

DICHIARAZIONE

Oggetto: Trasferimento all'estero di compensi di mediazione

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta ... . dichiara formalmente, assumendone tutte le responsabilità civili e penali, che il compenso di mediazione da trasferire a .... nella misura di .... collegato alla seguente operazione...:

— è conforme agli usi commerciali ed è compatibile con l'equilibrio generale del contratto;

— non nasconde trasferimenti a favore di soggetti residenti;

— rappresenta il corrispettivo di attività effettivamente svolta, necessaria per la conclusione del contratto.

Dichiara inoltre che la mediazione è strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non contrasta con gli interessi dell'economia nazionale in quanto:

* è relativa ad operazione autorizzata in via generale;

* è relativa ad operazione per la quale è stata rilasciata autorizzazione in via particolare;

* ....

Si impegna a fornire — a richiesta — i chiarimenti e i documenti necessari a comprovare la verità delle sue stesse dichiarazioni.

Data, ...

Firma

..............................».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 ottobre 1986

Il Ministro: FORMICA

86A8029

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 settembre 1986.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Hong Kong.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 9 agosto 1986, con la quale le provenienze da Hong Kong sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale Hong Kong è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 9 agosto 1986 per le provenienze da Hong Kong perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A7983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 199

Corso dei cambi del 15 ottobre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1369,200	1369,200	1369,10	1369,200	1369,20	1369,15	1369,100	1369,200	1369,200	1369,20
Marco germanico	692,240	692,240	692,25	692,240	692,24	692,20	692,170	692,240	692,240	692,24
Franco francese	211,280	211,280	211,40	211,280	211,28	211,29	211,300	211,280	211,280	211,28
Fiorino olandese	612,510	612,510	612,60	612,510	612,51	612,54	612,570	612,510	612,510	612,51
Franco belga	33,318	33,318	33,32	33,318	33,318	33,31	33,315	33,318	33,318	33,31
Lira sterlina	1964,250	1964,250	1969 —	1964,250	1964,25	1964,37	1964,500	1964,250	1964,250	1964,25
Lira irlandese	1882,200	1882,200	1884 —	1882,200	1882,20	1883,10	1884 —	1882,200	1882,200	—
Corona danese	183,780	183,780	183,70	183,780	183,78	183,67	183,770	183,780	183,780	183,78
Dracma	10,255	10,255	10,25	10,255	—	—	10,250	10,255	10,255	—
E.C.U.	1440,750	1440,750	1441 —	1440,750	1440,75	1440,50	1440,250	1440,750	1440,750	1440,75
Dollaro canadese	984,750	984,750	987 —	984,750	984,75	985,02	985,300	984,750	984,750	984,75
Yen giapponese	8,875	8,875	8,89	8,875	8,875	8,87	8,871	8,875	8,875	8,87
Franco svizzero	846,340	846,340	846,75	846,340	846,34	846,34	846,350	846,340	846,340	846,34
Scellino austriaco	98,420	98,420	98,38	98,420	98,42	98,42	98,420	98,420	98,420	98,42
Corona norvegese	188,130	188,130	188,30	188,130	188,13	188,20	188,270	188,130	188,130	188,13
Corona svedese	200,830	200,830	201,05	200,830	200,83	200,83	200,840	200,830	200,830	200,83
FIM	283,040	283,040	283,25	283,040	282,04	283,04	283,050	283,040	283,040	—
Escudo portoghese	9,405	9,405	9,43	9,405	9,405	9,40	9,410	9,405	9,405	9,40
Peseta spagnola	10,436	10,436	10,43	10,436	10,436	10,43	10,434	10,436	10,436	10,43
Dollaro australiano	875,600	875,600	880 —	875,600	875,60	876,05	876,500	875,600	875,600	875,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1369,150
Marco germanico	692.205
Franco francese	211,290
Fiorino olandese	612,540
Franco belga	33,316
Lira sterlina	1964,375
Lira irlandese	1883,100
Corona danese	183,775
Dracma	10,252
E.C.U.	1440,500
Dollaro canadese	985,025
Yen giapponese	8,873
Franco svizzero	846,345
Scellino austriaco	98,420
Corona norvegese	188,200
Corona svedese	200,835
FIM	283,045
Escudo portoghese	9,407
Peseta spagnola	10,435
Dollaro australiano	876,050

Media dei titoli del 15 ottobre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,825
» 9% » » 1975-90	97,150
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	102,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	100,400
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	100,750
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,950
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	101,350
» » » » 1-12-1983/87	101,525
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,525
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,875
» » » » 1- 7-1983/88	101,400
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,625
» » » » 1- 7-1990	98,775
» » » » 1- 8-1990	98,900
» » » » 1- 9-1990	98,950
» » » » 1-10-1990	98,875
» » » » 1-11-1990	98,850
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	103,275
» » » » 18-12-1990	99 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,025
» » » » 17- 1-1991	98,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,150
» » » » 18- 2-1991	98,975
» » » » 1- 3-1984/91	101,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,550
» » » » 1- 8-1984/91	100,575
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	100,125
» » » » 1- 2-1992	99,450
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	98,250
» » » » 1- 4-1995	98,525
» » » » 1- 5-1995	98,875
» » » » 1- 6-1995	99,050
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,500
» » » » 1- 9-1995	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	100,075
» » » 12 % 1- 2-1988	102,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,750
» » » 12 % 1- 3-1988	102,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,675
» » » 12,50% 1-10-1988	104,100
» » » 12,50% 1-11-1988	104,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,875
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	110,375
» » » » 1984/91 11,25%	111,250
» » » » 1984/92 10,50%	110,750
» » » » 1985/93 9,60%	106,775
» » » » 1985/93 9,75%	107,125
» » » » 1985/93 9%	104,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M15106

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 D.P. — Data: 20 ottobre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Riselli Umberto, nato a Piedimonte Matese il 29 settembre 1954. — Titoli del debito pubblico: al portatore 10. — Capitale: L. 10.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A7891

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1986, registro n. 19 Difesa, foglio n. 245, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 2 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1968, registro n. 2 Difesa, foglio n. 311 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1968, disp. 8, pag. 821, concernente la concessione della croce al valor militare per attività partigiana in favore di Coltellese Rinaldo, viene rettificato nella parte relativa al fatto d'arme, come segue:

da «Fronte Zagabria (Jugoslavia), 9-11 maggio 1945»,
a «Sid (Jugoslavia), 17 gennaio 1945».

86A7934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 la società cooperativa di produzione e lavoro «Telecastelfranco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Albano Pavanello in data 5 novembre 1974, repertorio n. 114714, reg. soc. n. 7544, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Saija.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 la società cooperativa «Il Postiglione - Edilizia - Soc. coop. a r.l.» tra dipendenti delle PP.TT., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Polizzi Antonino in data 9 ottobre 1963, repertorio n. 1089, reg. soc. n. 8510, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gianfranco Boldrin.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Aurora - Soc.coop. a r.l.», con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito notaio avv. Giancarlo Venturi in data 2 giugno 1954, repertorio n. 791, reg. soc. n. 6987, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gianfranco Boldrin.

86A7701

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 14 ottobre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	187
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	583
Gasolio agricoltura	»	243
Petrolio agricoltura	»	232
Gasolio pesca e piccola marina	»	223
Petrolio pesca e piccola marina	»	213

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	571	574	577	580	583
Olio comb.le fluido	L./kg	312	315	318	321	324

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A8030

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a quarantadue posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali e a quattro posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti per sordomuti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge 21 novembre 1967, n. 1148;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed in particolare l'art. 1-*octies;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1148, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1982, registro n. 72, foglio n. 113;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1982, n. 955, art. 16;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986 relativo all'approvazione del programma d'esame e delle tabelle di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di vice rettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali e dei convitti per sordomuti, relativi alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1987 ed al 10 settembre 1988:

quarantadue posti nei convitti nazionali;
quattro posti nei convitti per sordomuti.

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1987 ed al 10 settembre 1988.

Il 10% dei quarantadue posti di vice rettore messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento dei convitti nazionali.

Qualora i posti riservati ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento dei convitti nazionali non venissero, da questi coperti, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli idonei del presente concorso.

I posti di vice rettore nei convitti per sordomuti sono riservati ai candidati inclusi nella graduatoria generale di merito, che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso a quarantadue posti di vice rettore in prova di cui al precedente articolo sono ammessi:

1) gli istitutori e le istitutrici degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e di istruzione professionale, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato;

2) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento dei convitti nazionali con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;

3) gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo;

4) gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Al concorso a quattro posti di vice rettore in prova nei convitti per sordomuti sono ammesse le categorie di personale sopra indicate fornite del titolo di specializzazione per l'insegnamento ai sordi.

Art. 3.

Servizi valutabili

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e della successiva legge 27 dicembre 1985, n. 816, i periodi di aspettativa o di assenza per mandato amministrativo;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di aspettativa per mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio dalla data di effettivo inizio del servizio stesso;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Art. 4.

Domande di ammissione - Termine - Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica. Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e il nome; le coniugate indicheranno il cognome da nubile al quale potranno far seguire quello del marito;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la laurea conseguita, l'università o istituto superiore presso il quale la laurea è stata conseguita e l'anno del conseguimento;

4) l'abilitazione o il titolo abilitante conseguito;

5) la specializzazione per l'insegnamento ai sordi (per gli aspiranti al concorso per vice rettore nei convitti per sordi);

6) il ruolo di appartenenza e la data di immissione in ruolo nonché il convitto, l'educandato, le scuole o l'istituto al quale sono assegnati (coloro che si trovano in posizione di comando o di aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo indicheranno l'istituto di titolarità nonché l'ufficio presso il quale risultano comandati e la data di inizio del comando o del mandato);

7) il proprio domicilio o recapito. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni relative al concorso;

8) la data e la firma del concorrente; quest'ultima deve essere vistata dal capo dell'istituto (in assenza di questi dal provveditore agli studi); in caso di comando dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda:

a) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede in caso di vincita del concorso;

b) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con la osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica; qualora nel diploma non sia indicato il voto di laurea, il candidato dovrà, nel suo interesse ai fini della valutazione, presentare anche un certificato attestante il voto conseguito rilasciato dall'università;

2) certificato di abilitazione all'insegnamento;

3) certificato di specializzazione per l'insegnamento ai sordi per i soli aspiranti a posti di vice direttore nei convitti per sordomuti;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

5) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola (indicando in quale istituto o scuola abbia prestato effettivo servizio il candidato in attesa dell'assegnazione definitiva di sede, gli eventuali comandi e assegnazioni provvisorie), nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso, per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

6) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistono o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 7 del presente bando;

8) un elenco, firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco in duplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni inviate.

Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o della attività svolta. Devono indicare, inoltre, per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la qualifica di merito conseguita in ciascun anno, o comunque, che il servizio è stato prestato senza demerito.

I documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio devono indicare il voto o il giudizio conseguito.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata di documentazione in bollo, in originale o in copia autentica; per l'altra sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso o comunque esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 7.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417:

1) in una prova scritta che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto (tabella *A*);

2) in una prova orale che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto (tabella *A*);

3) nella valutazione dei titoli (tabella *B*).

Sono valutati secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio, compreso quello richiesto per l'ammissione al concorso;

c) titoli di cultura.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame ed è effettuata limitatamente ai partecipanti alla prova scritta.

Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno 28 punti sui 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia riportato non meno di 28 punti su 40.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Prove d'esame

Il diario della prova scritta sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

L'avviso di ammissione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi alla prova stessa mediante comunicazione diretta.

Perde diritto alla prova orale il candidato che non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla commissione esaminatrice del concorso la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato altro giorno.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Art. 9.

Presentazione dei documenti che danno diritto a preferenze a parità di merito

I candidati che, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, hanno diritto a precedenza a parità di merito sono tenuti a presentare, entro dieci giorni dal superamento della prova orale, i documenti idonei a dimostrare il possesso dei titoli che danno diritto alle predette preferenze.

Art. 10.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove d'esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero dei posti messi a concorso (convitti nazionali - convitti per sordomuti).

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento della nomina per uno dei posti messi a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 11.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 396

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

La prova scritta verterà su problemi attinenti alle funzioni educative del vice rettore con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) il processo educativo dei giovani nella comunità convittuale con riferimento, soprattutto, agli obiettivi, ai mezzi ed ai metodi dell'educazione fisico-motoria, affettiva, intellettuale, etico-sociale;

2) i fattori che influiscono sul processo educativo dei giovani: la famiglia, l'ambiente, la scuola.

Prova orale:

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

1) le funzioni e responsabilità del vice rettore in relazione ai compiti che gli sono attribuiti dalle norme vigenti;

2) finalità ed ordinamenti dei convitti nazionali;

3) ordinamento della scuola dell'obbligo (elementare e media) e della scuola secondaria;

4) sui decreti delegati, il decentramento e la gestione sociale delle istituzioni scolastiche ed educative;

5) problematiche relative agli alunni portatori di handicaps ed alla loro integrazione.

TABELLA B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Avvertenza. — Ai titoli possono essere attribuiti complessivamente 20 punti ripartiti nelle categorie di titoli qui di seguito specificate. Nell'ambito di ogni singola categoria di titoli il punteggio eventualmente superiore a quello previsto per la categoria stessa e che potrebbe essere conseguito dal candidato per effetto del possesso di più titoli, si riduce al punteggio massimo previsto per la predetta categoria.

La commissione esaminatrice provvede alla determinazione dei criteri specifici, nell'ambito dei punteggi che seguono:

1) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di punti 14):

a) Servizio effettivamente prestato nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali con la qualifica di vice rettore aggiunto, per ogni anno	punti	0,80
b) Servizio di ruolo effettivamente prestato in qualità di istitutore nei convitti nazionali e nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e di istruzione professionale, per ogni anno	»	0,60
c) Incarico di insegnamento in università statali o pareggiate, per ogni anno (fino ad un massimo di 4 anni)	»	0,40
d) Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina, per ciascun anno (fino ad un massimo di 4 anni)	»	0,15
e) Servizio di assistente incaricato, per ciascun anno	»	0,10
f) Servizio di assistente volontario da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1951, n. 1340	»	0,05
g) Insegnamento di ruolo effettivamente prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e nelle scuole elementari statali, per ogni anno	»	0,40
h) Incarico della direzione di un convitto nazionale per ogni anno	»	2,00
i) Incarico della vice direzione di un convitto nazionale, per ogni anno	»	1,50
l) Incarico della direzione di altro istituto pubblico o dipendente da ente pubblico con finalità educative, per un anno	»	1,00
m) Incarico della vice direzione di altro istituto pubblico o dipendente da ente pubblico con finalità educative, per ogni anno	»	0,70
n) Incarico della presidenza nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali, per ogni anno	»	1,00
o) Incarico della vice presidenza nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali, per ogni anno	»	0,70

Note:

I servizi di insegnamento ed i servizi nel ruolo della carriera direttiva si valutano come anno scolastico quando non siano di durata inferiore a sei mesi nello stesso anno scolastico.

I servizi prestati con incarico della direzione e della vice direzione si valutano come anno scolastico quando non siano di durate inferiore a sei mesi nello stesso anno scolastico.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo e i periodi di esonero o aspettativa per motivi sindacali vanno valutati come servizio effettivamente reso. Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina; gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nei ruoli dello Stato, anche se riconosciuti in tutto o in parte, ai fini della carriera.

2) *Titoli di studio e di cultura* (fino a un massimo di punti 6).

Si valutano i titoli di studio non inferiori alla laurea. Si valutano anche le lauree a titoli equipollenti conseguiti all'estero, purchè formalmente riconosciuti dalle disposizioni in vigore:

a) laurea richiesta per l'ammissione al presente concorso:		
con lode	punti	2,00
con votazione 110	»	1,80
con votazione da punti 105 a punti 109	»	1,60
con votazione da punti 100 a punti 104	»	1,00
con votazione da punti 88 a punti 99	»	0,50
b) per ogni altra laurea	»	1,00
c) diploma di specializzazione o perfezionamento dopo la laurea previsto dagli statuti delle università o dagli istituti universitari per ciascun titolo	»	0,50
d) libera docenza	»	0,80
e) inclusione in terna di vincitori di concorso a cattedra universitaria	»	1,20
f) maturità in concorso a cattedra universitaria	»	0,40
g) abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per la quale sia necessario il possesso di una laurea (per ogni diploma) (fino ad un massimo di punti 1)	»	0,50
h) idoneità conseguita nei concorsi per la nomina a vice rettore	»	1,60
i) idoneità o inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami a posti di preside nelle scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado	»	0,80
l) vincita o idoneità o inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per titoli ed esami a cattedra in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo)	»	0,60
m) idoneità in concorsi a direttore didattico di scuole elementari statali	»	0,60
n) inclusione in graduatoria di merito per concorso a posti di dirigente superiore	»	0,60
o) pubblicazione di carattere scientifico o didattico (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino a un massimo di	»	2,00

Detrazioni:

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969:

censura	punti	0,40
sospensione dello stipendio fino ad un mese per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni)	»	0,80

86A7863

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 21, foglio n. 195, con il quale, fra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo alla cattedra di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Considerato che la cattedra di farmacologia afferisce all'istituto biologico policattedra della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerata, infine, la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale), presso l'istituto biologico policattedra - cattedra di farmacologia, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana; (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il titolo di studio di licenza scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purché complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, secondo lo schema annesso al presente decreto, dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da un'avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *A* del presente decreto.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il vincitore del concorso sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene la legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termini utili dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980 citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto operato il rapporto tra la qualifica di tecnico esecutivo (ex carriera istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico verrà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto a cui è stato assegnato il posto messo a concorso.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata a.r.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 3 settembre 1985

p. *Il rettore:* CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione regionale di Cagliari, addì 9 settembre 1986
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 253

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME

Rimozione e sistemazione delle parti mobili delle gabbie di custodia dei ratti.

Lavatura e disinfezione delle stesse.

Distribuzione dei mangimi e dei medicinali ai ratti.

Pulizia della sala dello stabulario e disinfezione della stessa con prodotti idonei.

Somministrazione farmaci agli animali.

Accoppiamento animali per loro riproduzione.

Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di CAGLIARI

...l... sottoscritt...
nat... a ... (provincia ...)
il ... residente in...
via ... n. ... , con domicilio eletto ai fini del concorso in... via... n. ...,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto biologico policattedra-cattedra di farmacologia, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);
4) di essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore (o altra scuola post-elementare a corso triennale);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;
6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa), le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego.................... ....;
7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso...;
8) i titoli utili ai fini del punteggio...

... l... sottoscritt... allega:

a) ....

b) ....

c) ....

Data, ...

Firma ....

Nota bene:

1) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza.
2) Gli aspiranti devono allegare alla domanda tutti i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice.
3) Coloro che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina devono allegare alla domanda i documenti di cui all'art. 7 del bando.

86A7967

Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (gruppo 185)

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1986 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 74, foglio n. 70, è stata costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia di cui ai decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984) e 18 ottobre 1984 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984):

Gruppo n. 185

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Manselli Paolo . . . . Univ. Firenze
Berruti Onesti Natalia . . . . . . Univ. Pavia
Nicolosi Francesco . . . . Univ. Catania
Viola Carlo . . . . Univ. Roma «Tor Vergata»
Nieri Cazzani Maria Grazia. . . Univ. Pavia

Professori associati:

Anichini Giuseppe . . . . Univ. Firenze
Brandi Primo . . . . Univ. Perugia
Invernizzi Sergio . . . . Univ. Trieste
Fiocchi Cristina. . . . . Univ. Modena

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Gionfriddo Mario. . . . . Univ. Catania
Di Blasio Sinestrari Gabriella. . . Univ. Roma «La Sapienza»
Vetro Pasquale . . . . Univ. Palermo
Arena Orazio . . . . Univ. Firenze
Castellano Laura . . . . Univ. Napoli

Professori associati:

Tamone Grazia . . . . Univ. Genova
Parodi Franco. . . . . Univ. Genova
Frigerio Alberto. . . . . Univ. Padova
Del Fra Alberto . . . . Univ. Roma «La Sapienza»

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (eguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata da un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 (entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso).

Per quanto riguarda la prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i titoli del candidato prevista dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i candidati stessi devono inserire in ciascun plico da inviare ai commissari una lettera con l'indicazione della disciplina prescelta per la lezione ed inviare nel contempo copia di detta lettera all'Ufficio III - Direzione generale istruzione universitaria - Ministero della pubblica istruzione.

86A7907

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali e del concorso pubblico a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi di ragioneria e per i servizi statistici.

Le prove di esame dei concorsi citati in epigrafe di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 10 dicembre 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 1986, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

16 e 17 gennaio 1987, ore 8: prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno, 4.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1987, verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora presso cui si terranno le prove scritte del concorso sopraindicato;

3 e 4 febbraio 1987, ore 8: prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, presso la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, sita in Roma, viale Trastevere, 76/A.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1987, verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora presso cui si terranno le prove scritte del concorso sopraindicato.

Le prove di esame del concorso citato in epigrafe di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

22 e 23 gennaio 1987, ore 8: prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi statistici del Ministero della pubblica istruzione, presso la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, sita in Roma, viale Trastevere, n. 76/A.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1987, verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora presso cui si terranno le prove scritte del concorso sopraindicato.

86A7992

Diario della prova orale del concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Udine

La prova orale del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto bibliotecario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Udine, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1986), avrà luogo secondo il seguente calendario:

10 novembre 1986, ore 8,30, per i seguenti candidati: Bais Maurizio, Bellucci Sandro, Benes Saskia, Bertetti Giampaolo, Braiotta Giuseppe, Brustulon Cristiana, Burgos Di Pomaretto Alberto, Busacca Filippo, Carnielli Vera, Cerutti Germana;

10 novembre 1986, ore 16, per i seguenti candidati: Ciani Valeria, Colosetti Mery, Farisco Elisabetta, Farisco Francesca, Forzano Giuseppe, Iuretti Della Chiesa Claudia, Lavia Cristina, Mattiuzzi Del Forno Luigina, Morassi Luisa;

11 novembre 1986, ore 8,30, per i seguenti candidati: Murello Antonella, Rivellini Fiorenza, Rossi Raffaele, Toffoletti Tiziana, Toffolo Antonella, Tutolo Patrizia, Venturini Sonia, Vuaran Teresa.

86A7906

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale, a complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale della tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Ritenuto che alla data del 31 dicebre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili nove posti da conferire, a norma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

quattro posti mediante concorso speciale per esami;
tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando unico per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti un unico ciclo, ferme restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti i seguenti distinti concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a copertura di sette posti vacanti in detto ruolo al 31 dicembre 1985:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;
b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale per esami di cui al punto *a)* ed il corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati dei ruoli direttivi tecnici indicati, rispettivamente, all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3, primo comma, della citata legge n. 301/1984 che, alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, domande separate per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1, cui intendono partecipare. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice per i candidati appartenenti all'amministrazione che bandisce il concorso, ed in carta da bollo per i candidati appartenenti ad altre amministrazioni, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - Divisione 12 - 00100 Roma.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, luogo e la data di nascita, la qualifica rivestita e la carriera di appartenenza;
b) l'ufficio di appartenenza;
c) il possesso dell'anzianità prescritta dall'art. 1 del presente bando;
d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;
e) i titoli valutabili di cui al terzo comma degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, posseduti al 31 dicembre 1985, nonché tutti i titoli che, posseduti al 31 dicembre 1985, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso o dei concorsi cui intendono partecipare.

I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata da un notaio, o segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda. Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nelle forme sopra prescritte. Non è in alcun caso ammesso il riferimento a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

L'elenco e la relativa documentazione dei titoli dovranno essere allegati separatamente sia alla domanda di ammissione al concorso speciale sia a quella di ammissione al corso-concorso;

f) la propria disponibilità in caso di nomina di raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

g) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata da un superiore gerarchico dell'amministrazione di appartenenza oppure autenticata nelle forme prescritte dalla legge. Per i candidati appartenenti agli uffici provinciali della motorizzazione civile i superiori gerarchici sono il direttore dell'ufficio ovvero il coordinatore o il capo del personale.

Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di tecnica ed economia dei trasporti.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte. Esso dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare, e dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	8
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	14
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili).	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b)*.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso speciale per esami, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessere di riconoscimento modello AT;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità previste nel precedente art. 4, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 7.

Commissioni di esami

Le commissioni esaminatrici, del concorso speciale per esami e del corso-concorso composte a norma e rispettivamente, dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 8

86A7938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione dal bando del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, vacante al 31 dicembre 1983, nel ruolo della carriera dirigenziale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 15 Lavoro, foglio n. 261, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, vacante al 31 dicembre 1983, nel ruolo della carriera dirigenziale dell'ispettorato del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1986, registro n. 3, foglio n. 125, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Considerato che la commissione non ha iniziato i lavori di valutazione dei titoli presentati dai partecipanti al concorso;

Considerata la necessità di accelerare la definizione delle procedure concorsuali, rispondendo così anche a ragioni di economicità;

Ritenuto opportuno, pertanto, di limitare la valutazione dei titoli ai soli candidati che parteciperanno alle prove scritte;

Decreta:

Il comma quarto dell'art. 7 del sopracitato bando di concorso, è sostituito dal seguente:

«La valutazione dei titoli di servizio precederà l'inizio della correzione delle prove scritte».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1986
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 306

86A7599

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Terni

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1986 modificato parzialmente con decreto ministeriale 23 settembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1)	Nardelli Antonio	punti	135,867	su	174
2)	Guasticchi Giancarlo	»	134,116		»
3)	Trivelloni Alberto	»	131,693		»
4)	Domina Mariano	»	129,082		»
5)	Salvatore Fausto	»	129,068		»
6)	Amico Salvatore	»	128,890		»
7)	Tabarrini Agostino	»	128,359		»
8)	Lentini Vincenzo	»	127,898		»
9)	Galatro Vittorio	»	127,809		»
10)	Russo Alesi Domenico	»	126,290		»
11)	Carlomagno Michele	»	125,715		»
12)	Tantimonaco Carmine	»	124,893		»
13)	Pianeselli Lamberto	»	124,148		»
14)	Ciraulo Giorgio	»	123,690		»
15)	Persegati Umberto	»	122,805		»
16)	Giraldo Mario	»	122,340		»
17)	Campagnari Gustavo	»	122,213		»
18)	Capuano Rosario	»	121,926		»
19)	Dastoli Carmelo	»	120,820		»
20)	Cavallucci Romolo	»	120,580		»
21)	Rizzo Antonio	»	120,155		»
22)	Scopa Asterino	»	120,092		»
23)	Vista Carlo	»	119,894		»
24)	Busillo Giovanni	»	119,754		»
25)	Rizzo Gerlando	»	118,220		»
26)	Donato Antonino	»	118,105		»
27)	Totaro Francesco	»	117,842		»
28)	Longo Libero Benito	»	117,800		»
29)	Quintino Carlo	»	117,732		»
30)	Caccavale Antonio	»	117,686		»
31)	Lucchetti Silvio	»	117,681		»
32)	Santoro Domenico	»	117,524		»
33)	Lo Savio Giovanni	»	117,289		»
34)	Coniglione Sebastiano	»	117,060		»
35)	Caldarella Nicolò	»	116,673		»
36)	Santoro Pasquale	»	116,660		»
37)	Altamura Pietro	»	116,633		»
38)	Franco Nicolò	»	116,624		»
39)	Liotti Francesco	»	115,640		»
40)	Ugolotti Enrico	»	115,600		»
41)	Rachele Gregorio	»	114,616		»
42)	Tangredi Giuseppe	»	114,450		»
43)	Pavonelli Giuseppe	»	114,088		»
44)	Brocato Salvatore	»	113,772		»
45)	Monea Luigi	»	113,284		»
46)	Rotondi Albino	»	113,226		»
47)	Barbieri Leonida	»	112,932		»
48)	Nardone Luigi	»	112,719		»
49)	Popoli Alcide	»	111,540		»
50)	Covani Demetrio	»	110,162		»

51)	Slongo Roberto	punti	109,849	su 174
52)	Criscuoli Matteo	»	109,483	»
53)	Bigoni Riccardo	»	104,927	»
54)	Schiesaro Gianfranco	»	103,344	»
55)	Lenzetti Riccardo	»	103,082	»
56)	Potenza Giuseppe	»	102,948	»
57)	Ardissone Carlo	»	102,865	»
58)	Murdocco Francesco	»	101,749	»
59)	Belloli Mario	»	98,743	»
60)	Flora Giuseppe	»	95,690	»
61)	Marrapodi Elio	»	91,161	»
62)	Ubertazzi Eugenio	»	77,118	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

86A7872

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Livorno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1982, modificato con successivi decreti ministeriali 4 giugno 1986 e 15 settembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	146,397	su 174
2)	Zaccardi Leonzio	»	144,774	»
3)	La Placa Cataldo	»	140,036	»
4)	La Rocca Pietro	»	137,394	»
5)	Chindamo Giuseppe	»	137,137	»
6)	Pompeo Luigi	»	136,384	»
7)	Amorese Arturo	»	134,241	»
8)	Porcile Luciano	»	133,780	»
9)	Patriarca Emilio	»	131,980	»
10)	Di Gilio Vito	»	130,937	»
11)	Dejana Luca	»	130,533	»
12)	Albanese Giuseppe	»	130,341	»
13)	Di Gregorio Filippo	»	130,235	»
14)	Recchia Ezio	»	128,993	»
15)	Summo Vito	»	127,173	»
16)	Gigliotti Giovanni	»	126,676	»
17)	Dall'Aglio Nico	»	125,742	»
18)	Guido Pasquale	»	124,967	»
19)	Giacomelli Alvaro	»	124,262	»
20)	Nardelli Antonio	»	124,034	»
21)	Ciccone Saverio	»	122,413	»
22)	Castellaneta Nicola	»	122,325	»
23)	Ciraulo Giorgio	»	120,191	»
24)	Gambardella Sabato	»	119,483	»
25)	Pesente Elio	»	119,274	»
26)	Aprile Pietro Maria	»	117,193	»
27)	Galatro Vittorio	punti	116,310	su 174
28)	Carlomagno Michele	»	116,132	»
29)	Caccavale Antonio	»	115,468	»
30)	Patriarca Mario	»	115,461	»
31)	Muriana Giuseppe	»	115,205	»
32)	Luchetti Loreto	»	114,982	»
33)	Savino Giuseppe	»	114,982	»
34)	Campagnari Gustavo	»	114,713	»
35)	Nitti Gabriele	»	114,439	»
36)	Caruso Michele	»	114,248	»
37)	Giordano Giovanni	»	113,340	»
38)	Brun Flavio	»	112,970	»
39)	Contini Graziano	»	112,132	»
40)	Maltese Girolamo	»	111,837	»
41)	Scalzo Guido	»	111,758	»
42)	Pipia Giuseppe	»	111,586	»
43)	Rampelli Vincenzo	»	111,157	»
44)	Torella Michele	»	111,114	»
45)	Muzzi Vitantonio	»	111,076	»
46)	Barbara Francesco	»	111,000	»
47)	Liotta Calogero	»	110,648	»
48)	Stabili Franco	»	110,579	»
49)	La Salandra Domenico	»	109,471	»
50)	Incandela Francesco	»	108,792	»
51)	Coniglione Sebastiano	»	108,561	»
52)	Matassa Lidio	»	108,548	»
53)	Cagetti Silvio	»	108,060	»
54)	Licata Giovanni	»	107,957	»
55)	Magnani Giovanni	»	107,458	»
56)	Longo Libero Benito	»	107,408	»
57)	Zaffuto Paolo	»	107,336	»
58)	Porretta Salvatore	»	107,220	»
59)	Lentini Graziano	»	105,435	»
60)	Girardi Filippo	»	105,233	»
61)	Santoro Domenico	»	105,024	»
62)	Monea Luigi	»	104,784	»
63)	De Felice Renato	»	104,485	»
64)	Pace Antonino	»	103,140	»
65)	Ugolotti Enrico	»	103,101	»
66)	Manoli Placido	»	102,817	»
67)	Bernardo Mario	»	102,798	»
68)	Pedroli Alberto	»	102,307	»
69)	Nardone Luigi	»	102,220	»
70)	Sopranzetti Giuseppe	»	102,210	»
71)	Bini Palmiro	»	101,803	»
72)	La Candia Michele	»	101,158	»
73)	Strianese Eugenio	»	101,111	»
74)	Chittaro Mario	»	100,648	»
75)	Rossini Michele	»	100,464	»
76)	Bruni Ugo	»	100,425	»
77)	Barbieri Leonida	»	100,332	»
78)	Scalia Giuseppe	»	99,192	»
79)	Orefice Antonino	»	98,002	»
80)	Spada Giuseppe	»	97,265	»
81)	Potenza Giuseppe	»	96,448	»
82)	Re Giovanni	»	90,196	»
83)	Priolo Vincenzo	»	89,833	»
84)	Nacchi Vincenzo	»	89,673	»
85)	Massoli Mario	»	81,034	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

86A7868

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 42.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente sanitario di cui uno del servizio di medicina legale e uno del servizio di igiene pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 17 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

86A7915

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di farmacista dirigente;
un posto di educatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A7918

Concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 51

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - operaio specializzato conduttore generatore di vapore, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

86A7917

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

Ruolo sanitario

due posti di assistente medico per il servizio di medicina legale;
due posti di assistente medico per il servizio di igiene epidemiologica e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

86A7913

Concorso a due posti di operatore professionale di seconda categoria presso l'unità sanitaria locale n. 63

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di seconda categoria presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

86A7921

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di primario di pediatria per lo stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco;
tre posti di veterinario collaboratore per il settore veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 26 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A7909

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

tre posti di terapista della riabilitazione;
un posto di logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 26 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A7910

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Civitanova Marche (Macerata).

86A7919

Concorso a quattro posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ausiliario socio sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 94 dell'11 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

86A7914

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 118 del 1° ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castelsangiovanni (Piacenza).

86A7916

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 115 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

86A7920

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di dermosifilopatia);
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di cardiologia);
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di ortopedia e traumatologia);
quattro posti di operatore professionale coordinatore (caposala);
un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

86A7911

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

86A7912

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio «Alta Valsugana»

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio «Alta Valsugana», a:

un posto di assistente medico di psichiatria a (tempo pieno) - area funzionale di medicina;
un posto di operatore tecnico - falegname.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pergine Valsugana (Trento).

86A7944

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 241 del 16 ottobre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di centralinista non vedente. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986, concernente: «Integrazione al decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, concernente la costituzione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 1, sez. VI, il punto riguardante il quarto componente è così rettificato:

dove è scritto: «Prof. *Ugo* Ratti, ordinario di *elettronica e telecomunicazioni alla scuola d'ingegneria* dell'Università "La Sapienza" di Roma», leggasi: «Prof. *Umberto* Ratti, ordinario di *elettrotecnica alla facoltà di ingegneria* dell'Università "La Sapienza" di Roma».

86A7971

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige all'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986, concernente: «Disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 27 settembre 1986)

Nell'ordinanza ministeriale citata in epigrafe, al quarto comma dell'art. 5, riportato alla pagina 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... Lo spostamento dei suini vaccinati per altre *disposizioni* può essere consentito con particolari cautele...», leggasi: «...Lo spostamento dei suini vaccinati per altre *destinazioni* può essere consentito con particolari cautele ...».

86A7926

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7
(Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 7 ottobre 1986)

L'estratto di bando citato in epigrafe relativo a concorsi pubblici, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 7, riportato alla pagina 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è stato così rettificato: dove è scritto: «un posto di assistente medico *di igiene epidemiologica e sanità pubblica - area funzionale di medicina;*», leggasi: «un posto di assistente medico - *area funzionale di medicina, disciplina psichiatria;*».

86A7927

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221